

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Il Dirigente Responsabile del Servizio

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG 2008 | 23915
del 24 GEN 2008

**INVIATO VIA FAX
COME ORIGINALE**

ALLE:

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

ARPA

AATO

CONFINDUSTRIA

TAVOLO REGIONALE IMPRENDITORIA

CONFSERVIZI

S E D I

OGGETTO: Deliberazione Giunta regionale 14 Febbraio 2005 n. 286 (Direttiva di indirizzo)
Deliberazione Giunta regionale 18 Dicembre 2006 n. 1860 (Linee Guida) - NOTA
ESPLICATIVA

In riferimento a quanto in oggetto, ed alla luce degli incontri avuti con i rappresentanti delle Province, di Arpa e del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria si precisa quanto riportato nella presente Nota Esplicativa.

I **presupposti fondamentali** che governano il percorso di applicazione della direttiva regionale, chiaramente espressi nella Linee guida (Deliberazione GR n. 1860/2006), sono i seguenti:

40121 Bologna, Via dei Mille, 21 Tel 051.6396980 - 051.6396041 - Fax 051.6396874

e-mail: ambpiani@regione.emilia-romagna.it

rbissoli@regione.emilia-romagna.it

a uso interno		DP	ANNO	NUMERO	Classif.	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
						1208	550	100	40	10		2007	1	

1. *Insedimenti / stabilimenti destinati ad attività commerciali o di produzioni di beni dotati di piazzali / superfici scoperte con recapito sia delle acque reflue (industriali o domestiche) sia delle acque meteoriche raccolte da tali aree in rete fognaria unitaria o mista.*

Queste casistiche rappresentano la situazione tipo delle attività artigiano - industriali ubicate all'interno degli agglomerati urbani o delle "zone artigianali - industriali" dotati di norma di un servizio pubblico di fognatura e depurazione.

In questi casi:

- i titolari degli insediamenti esistenti se ed in quanto già in possesso dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal regolamento del gestore del servizio idrico integrato (SII), non sono soggetti a nessun nuovo obbligo poiché le acque di prima pioggia sono già convogliate nella rete fognaria pubblica;
- Eventuali prescrizioni per la raccolta delle acque di prima pioggia in vasca a tenuta ed il recapito delle acque di seconda pioggia in altro recettore, se disponibile (corpo idrico superficiale o sul suolo), possono essere indicate qualora le stesse siano espressamente previste dalle norme regolamentari emanate dal gestore del SII

2. *Insedimenti / stabilimenti destinati ad attività commerciali o di produzioni di beni dotati di piazzali / superfici scoperte con recapito delle acque meteoriche raccolte da tali aree in rete fognaria separata (rete bianca), in corpo idrico superficiali o sul suolo.*

Queste casistiche rappresentano le "vere situazioni" alle quali si rivolgono le disposizioni della direttiva regionale per le quali, se non escluse ai sensi del paragrafo A.1 delle Linee guida, deve prevedersi la realizzazione di interventi per la gestione delle acque di prima pioggia.

In questi casi il titolare dell'insediamento dovrà procedere come segue:

- a) Autovalutazione della modalità di utilizzo dei propri piazzali per confermarne l'esclusione ai sensi dei due criteri di esclusione fissati dalle Linee guida (paragrafo A.1, punti I e II). Non segue nessuna istanza all'Autorità competente; il risultato della valutazione viene conservato in azienda.
- b) Per le situazioni che non rientrano nelle condizioni della precedente lettera a), si potrà richiedere all'Autorità competente l'esclusione dei piazzali dall'obbligo di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia ai sensi del paragrafo A.2 punto 3 lett. c) delle Linee guida. Tale esclusione è motivata dall'utilizzo delle "buone pratiche di gestione" per la riduzione del rischio di dilavamento delle acque meteoriche da documentare all'Autorità competente attraverso un Piano di gestione dei piazzali stessi.

Al riguardo le citate linee guida dispongono che:

- il titolare dell'insediamento / stabilimento presenti all'Autorità competente un piano di gestione dalle aree impermeabili scoperte soggette al deposito di materiali, con il quale sia documentato che nel corso dello svolgimento delle normali attività non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia.
L'Autorità competente, pur accogliendo il piano di gestione suddetto, può prescrivere periodiche verifiche volte ad accertare ogni possibile situazione di rischio (ad esempio la realizzazione di un pozzetto di campionamento sulla rete delle acque meteoriche sottesa alla superficie scolante)

- c) Valutazione specifica delle modalità di utilizzo dei piazzali ai fini dell'inserimento all'interno delle casistiche previste dalla direttiva: **Caso 1 (acque di prima pioggia) - Caso 2 (acque reflue di dilavamento)**. Ne consegue la predisposizione di un progetto di intervento per la realizzazione di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima

pioggia / reflue di dilavamento secondo quanto indicato dalla direttiva regionale. Detto progetto viene allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico.

3. *Esclusioni*

Le Linee guida approvate con la deliberazione GR n. 1860/2006 al Paragrafo I - A.1 riprendendo i contenuti della deliberazione GR n. 286/2005 elencano ed esplicitano i casi di esclusione:

- a. insediamenti/stabilimenti destinati ad attività commerciale o di produzione di beni dotati di una superficie esterna impermeabile e scoperta destinata esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio dell'attività dell'azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte.
- b. gli insediamenti /stabilimenti destinati ad attività commerciale o di produzione di beni dotati di superfici impermeabili scoperte adibite esclusivamente al deposito dei prodotti finiti e delle materie prime, connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche (ad esempio: materiale completamente protetto da imballaggi, strutture / sistemi di protezione, ecc.).
In tale contesto occorre precisare che il dilavamento di materiali "inerti" (legno, piastrelle, mattoni, aggregati cementizi, ecc), non provoca per loro stessa natura il rilascio di sostanze inquinanti e pertanto il solo deposito dei medesimi, ancorché non protetti, rientra nella fattispecie delle esclusioni.

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Rosanna Bissoli)

Rosanna Bissoli